

tere esecutivo, che è un potere normale e continuo, il quale deve tener conto delle condizioni politiche dello Stato; e domando che non sia messo nella condizione di dover perpetuare degli errori o degli abusi se mai se ne fossero commessi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Franchetti, relatore. Non ripeterò le ragioni per le quali insisto sulla dicitura dell'articolo della Commissione. Mi limito ad osservare all'onorevole Aprile, il quale ha previsto il caso di possibili errori, che la constatazione di questi deve evidentemente comprendersi tra le *circostanze straordinarie sopravvenute*.

Presidente. La Commissione accetta le modificazioni proposte dall'onorevole Aprile?

Franchetti, relatore. Non le accetta.

Presidente. Metto a partito l'articolo 8 come è formulato dalla Commissione.

(È approvato).

L'onorevole Sonnino ha presentato un articolo 8 *bis* così concepito:

« Art. 8 *bis*. Con Decreto Reale da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo è autorizzato ad applicare nelle provincie di Palermo, Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Siracusa e Trapani, le disposizioni sui contratti agricoli, contenute nell'allegato A della presente legge. »

Si dia lettura dell'Allegato A.

Borgatta, segretario, legge:

ALLEGATO A.

Sui contratti agricoli nelle provincie di Palermo, Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Siracusa e Trapani.

Art. 1.

Nei terreni nudi dati a coltivare a cereali o a civaie, con contratti di fitto in generi o con patti di partecipazione al prodotto (*terratici e metaterie*) che abbiano una superficie complessiva non superiore ai 10 ettari, il contadino coltivatore avrà diritto di ottenere dal proprietario del fondo o dall'affittuario (*gabelloto*), alle condizioni di cui negli articoli 2 e 3 della presente legge, e a malgrado di qualunque diverso patto, le seguenti anticipazioni:

1° tutto il seme occorrente, secondo gli

usi locali e la natura del terreno, per le sogle coltivazioni, fino a

ettoltri 1.50 di seme asciutto per ettaro da seminarsi a grano; (1)

ettoltri 1.15 di seme asciutto per ettaro da seminarsi a grano marzuolo (*tumminia*)

ettoltri 2.00 di seme asciutto per ettaro da seminarsi a fave;

ettoltri 1.65 di seme asciutto per ettaro da seminarsi a orzo;

ettoltri 1.75 di seme asciutto per ettaro da seminarsi a avena;

2° i necessari *soccorsi* o anticipazioni durante l'anno pel proprio sostentamento quello della famiglia, fino a ettoltri 1.50 grano (1) per ogni ettaro di terra coltiva e ciò fino ad un totale di 6 ettoltri, oppure altre grasce per un valore corrispondente.

Art. 2.

Per ogni prestazione o anticipazione seme fatta dal proprietario o dall'affittuario (*gabelloto*) al contadino coltivatore di un fondo che abbia una superficie non superiore ai 10 ettari, con un contratto sia di fitto denaro o in generi, sia di partecipazione al prodotto (*terraggiere* o *metaterie*), è nullo ogni patto che stipuli la restituzione di una quantità maggiore di quella prestata.

E nel caso di contratto di partecipazione al prodotto (*mezzadria, metateria, ecc.*), la quantità da restituirsì sarà sempre prelevata sulla massa del raccolto, e prima di ogni revisione.

Art. 3.

Per ogni *soccorso* o prestito di generi o di denari che il contadino coltivatore di un fondo di una superficie non superiore ai 10 ettari riceva dal proprietario o dal conduttore (*gabelloto*) del fondo, non potrà mai, a malgrado di qualunque patto in contrario essere legalmente tenuto a restituire sulla sua parte di prodotto una quantità di grano o di altri generi che superi di oltre il 6.25 per cento la quantità ricevuta in qualunque tempo. (2)

Art. 4.

In tutti i contratti agricoli di partecipazione al prodotto, il proprietario o l'affittuario (*gabelloto*) non avranno mai, a malgrado di

(1) Circa 15 tumoli e 1 mondello per *salma lega* di superficie.

(2) Un tumolo di *addito* per ogni *salma* prestata.